

che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Decr. Lgs. 18/8/2000, n.267, provvedendo ad approvare gli schemi della proposta e degli allegati utili a definire transattivamente i crediti ammissibili, di cui agli allegati sub lettere "A", "B", "C" e "D", e dato avvio alle transazioni;

Viste

l'istanza prodotta dalla Ditta EDIL MERCURI di MERCURI Vincenzo C.F.:
N. "041815" P.I.: "041815" con sede in MELICUCCO in data 24/10/2013 diretta ad ottenere l'ammissione al passivo del dissesto di questo Comune dell'importo di euro 450,00 di cui alla fattura n.506/2010 del 22/06/2010, acquisita al protocollo di questo Comune con n.4491 del 24/10/2013 (Reg. int. O.S.L. n.11/2013);

la nota n.1434 dell'1/04/2014 corredata della relativa attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art.254, comma 4, del suddetto decreto legislativo, nell'ambito dell'istruttoria;

Dato atto

che, effettuata la sommaria delibazione del credito ammissibile alla massa passiva del dissesto, è stata proposta la transazione sul credito accertato pari a euro 450,00;

Viste

la proposta transattiva avanzata da questo O.S.L. relativa al pronto pagamento dell'importo di euro 225,00 pari al 50% del credito accertato alla data del 31/12/2012 di complessivi euro 450,00 inviata con prot. n.5283/11-C.S.L. del 10/12/2014;

le comunicazioni di sollecito prot. n.3350/11 C.S.L. del 25/8/2015 e n.369/11 C.S.L. del 26/01/2016 inviate al suddetto creditore;

Preso atto

che a tutt'oggi non risulta pervenuto alcun riscontro da parte del suddetto creditore in ordine all'accettazione della citata proposta transattiva avanzata da questo O.S.L.;

Richiamati

l'art.258, commi 3 e 4, del Decr. Lgs. n.267/2000 che, rispettivamente, così dispone:
"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori [...] A tal fine, [...] propone individualmente ai creditori, [...] la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. [...] L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. [...]";

la citata deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 che al punto 4 prevede: "In caso di esito negativo della proposta di transazione, l'Organo straordinario di liquidazione provvederà ad effettuare i previsti accantonamenti, nella misura di cui all'art.258, comma 4, del T.U.O.E.L.;

Ritenuto

di dover prendere atto della mancata accettazione della suddetta proposta transattiva del citato creditore e di dover provvedere al conseguente accantonamento di euro 225,00 pari al 50% del debito, assicurando sulla liquidità allo stato disponibile l'accantonamento della somma prevista dalla citata normativa;

Dato atto

che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori copie della medesima si provvederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli con la dizione "omissis";

Richiamati

il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

il D.P.R. 24.8.1993, n.378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

delibera

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto della mancata accettazione della proposta transattiva comunicata alla Ditta EDIL MERCURI di MERCURI Vincenzo C.F.:] "041703" P.I.: "041703" con sede in MELICUCCO;
3. di disporre il conseguente accantonamento di euro euro 225,00 pari al 50% del debito per il quale non è stata accettata la transazione sul conto corrente acceso alla gestione liquidatoria del dissesto presso il Tesoriere;
4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione:
 - al creditore interessato;
 - al Sindaco di Anogia;
4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;
5. di disporre la pubblicazione sulla'albo pretorio on line di copia della presente delibera ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i limiti imposti dalla richiamata normativa in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
(Giuseppa Scappatura)

